

SENT. 125/14 con.

REG GEN N 125/2014

CRON N 4055/14

REP N 411/14

VERB. COLL 24/4/2014

SCAD. TER

DEP. MIN 11/7/2014



REPUBBLICA ITALIANA PUBBL. 28 LUG. 2014
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO AMMISSIONE
A CONCORDATO PREVENTIVO
SENT. FALLITO

La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei sottoscritti
Dott. Francescopaolo Ferrara Presidente
Dott. Maria Balletti Consigliere
Dott. Giuseppina Alfinito Consigliere relatore

Magistrati:

Riunita in Camera di Consiglio, visti gli atti del procedimento, sentite le parti ed il relatore, ha pronunciato la seguente

IL CASO.it SENTENZA

nel procedimento n. 125/14 R.G., trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24 aprile 2014 nella causa in reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 e 162, comma 3, L.F.re avverso il decreto n. 595/13 del 23.11.2013 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Fallimentare, di inammissibilità del ricorso di ammissione a concordato preventivo e la sentenza dichiarativa di fallimento n. 48/13 emessa del medesimo Tribunale il 21.11.2013, contestualmente depositata, vertente

TRA

O [REDACTED] COSTRUZIONI srl, in persona del legale rappresentante [REDACTED] e [REDACTED]

RECLAMANTE

E

FALLIMENTO C [REDACTED] COSTRUZIONI srl, in persona del curatore [REDACTED]
autorizzato al giudizio con provvedimento del GD del 20.03.2014, rappresentato e difeso
[REDACTED] [alemo.it](mailto:[REDACTED]@alemo.it)

RECLAMATA

NONCHE'

T [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante [REDACTED]

[REDACTED]

RECLAMATA

E

C [REDACTED] PREFABBRICATI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-
tempore, con sede in [REDACTED]

IL CASO.it
RECLAMATA contumace

MOTIVAZIONE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione fallimentare, con decreto del 21.11.13 dichiarava inammissibile la domanda della società debitrice di ammissione a concordato preventivo.

Rilevava il Tribunale: 1. che il ricorso ex art. 161 L.F. era stato presentato lo stesso giorno in cui si teneva l'udienza per l'esame dell'istruttoria prefallimentare, celebrata il 9.10.2013 su ricorso della T [REDACTED], benché la debitrice ne avesse avuto notizia 45 giorni prima, con la notifica del decreto di fissazione udienza; 2. Che la ricorrente non aveva ottemperato all'avviso del Tribunale di depositare memorie e documenti sette giorni prima dell'udienza; 3. Che neanche all'udienza aveva depositato la situazione aggiornata sullo stato economico e finanziario della società; 4. che la O [REDACTED] nulla deduceva in ordine all'addotto stato di insolvenza, limitandosi a chiedere la sospensione della procedura per l'avvenuto deposito del ricorso "in bianco"; 5. che veniva solo illustrato lo stato di aggressione del ceto

[Handwritten signature]

creditorio; 6. che la ricorrente si limitava a depositare un elenco dei creditori e le copie degli ultimi tre bilanci di esercizio, tuttavia non estratti dal Registro delle Imprese; 7. che il ricorso non era accompagnato dalla determinazione di atto pubblico, come richiesto ex art. 152 L. F.re.

Il compendio delle circostanze così inducevano il Tribunale ad individuare nella richiesta della debitrice un'ipotesi di abuso dello strumento concordatario, manifestandosi l'unico intento del debitore di scongiurare il fallimento e la possibilità di accedere, per converso, alla sospensione dei pagamenti e delle procedure cautelari ed espropriative.

Rigettata la richiesta di sospensione della procedura fallimentare ed esitata negativamente la proposta concordataria, con autonoma distinta sentenza il Tribunale transitava alla disamina nel merito dei ricorsi fallimentari rilevando, preliminarmente, che la società di cui veniva chiesto il fallimento aveva natura commerciale (visura camerale) e che sussistevano a suo carico i requisiti soggettivi di cui alla medesima norma, del resto implicitamente ammessi dallo stesso debitore con la richiesta presentata ai sensi dell'art 161, IV comma, L.F.re (concordato preventivo).

In sede prefallimentare il Tribunale riteneva accertato lo stato di crisi irreversibile dell'impresa, considerando il valore dei crediti azionati in quella sede, superiore a 30.000,00 euro (oltre € 100.000 in danno della G [REDACTED] PREFABBRICATI; superiori ad € 80.000 in danno della T [REDACTED]), e le circostanze costitutive dell'inadempimento che, per la G [REDACTED] erano in una scrittura privata ricognitiva del debito, i cui titoli erano stati protestati e posti a fondamento di iscrizione ipotecaria contro la debitrice; per la T [REDACTED] erano nel reiterato inadempimento di pagamento di forniture.

A dette considerazioni seguiva, quindi, la dichiarazione di fallimento della G [REDACTED] COSTRUZIONI srl

Con reclamo depositato il 25.02.2014 la società impugnava il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e, quindi, la conseguente sentenza dichiarativa del proprio fallimento, come consentito dal disposto dell'art. 162, ultimo comma, L. F.re.

Rilevava la reclamante l'illegittimità del giudizio di inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 L. F.re, per avere la società contestualmente depositato la copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi e per l'espressa riserva, consentita dal legislatore fallimentare al debitore, di depositare il piano di rientro e la correlata documentazione nei termini che il Tribunale avrebbe dovuto concedere. Per detti motivi, la O ██████ COSTRUZIONI chiedeva la revoca dell'impugnata sentenza e del decreto del 23.11.2013.

La curatela, con memoria del 14.04.2014, rilevava, per converso, la corretta valutazione da parte del Tribunale della domanda ex art. 161 cit. e dei ricorsi di fallimento concordando col primo giudice: a) sulla mancata valenza giuridica delle copie dei bilanci prodotti a corredo della domanda del debitore; b) sulla rilevanza dell'omessa produzione della delibera di approvazione della domanda di concordato da parte degli organi amministrativi della società (artt. 152 - 161 L.F.); c) sulla corretta valutazione delle omissioni di parte debitrice quali espressione di un *abuso* dello strumento concordatario, censurato con la pronuncia di inammissibilità della relativa istanza.

Trovandosi conforme anche alla dichiarazione di fallimento, la curatela insisteva per il rigetto del ricorso e la conferma del fallimento della società.

Così anche la T ██████ che, con memoria dell'1.04.2014, si rimetteva alla Corte per le valutazioni in merito alla richiesta di concordato dell'impresa debitrice, della quale ribadiva l'evidenza del dissesto strutturale, in danno della quale chiedeva confermarsi la dichiarazione di fallimento.

Le parti reiteravano le rispettive conclusioni all'udienza del 24.04.2014, alla quale la Corte riservava la decisione.



In via preliminare va dichiarata la contumacia della G ██████ PREFABBRICATI S.p.A, cui era regolarmente notificato il reclamo e che tuttavia non si costituiva nel presente giudizio.

Come esposto in premessa, il gravame involge sia il decreto di inammissibilità del ricorso presentato dal debitore per accedere alla procedura concordataria, sia la sentenza dichiarativa di fallimento, secondo una procedura conseguita al *modus procedendi* adottato in prime cure - la società debitrice era dichiarata fallita con sentenza pronunciata all'esito di decreto di diniego dell'omologazione del concordato preventivo dalla stessa proposto - ed espressamente consentita dall'art. 162, ultimo comma, L.F., per quel rapporto di consequenzialità logica ben evidenziato dal Tribunale tra le preliminari verifiche delle condizioni di ammissibilità della domanda di concordato e l'esame della fondatezza dei ricorsi fallimentari.

In sede di reclamo si ripropone la stessa connessione logico - procedimentale, posto che gli eventuali vizi del decreto di diniego dell'omologazione del concordato preventivo si traducono automaticamente in vizi della sentenza dichiarativa del fallimento, tant'è che l'impugnante può limitarsi a formulare censure anche solo nei confronti del decreto di diniego dell'omologazione, senza contestare il proprio stato di insolvenza, ferma la necessità, perché vi sia l'interesse a tale impugnazione, che il gravame involga anche la sentenza dichiarativa di fallimento, non essendo eventualmente ripristinabile la procedura di concordato preventivo in presenza di una sentenza di fallimento non più contestabile (Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013 (Rv. 628212)).

Ebbene, fatta questa premessa, perfettamente aderente al caso di specie, ritiene la Corte che il reclamo, sia del decreto di inammissibilità della proposta concordataria che della sentenza dichiarativa di fallimento, va rigettato perché infondato.

La reclamante si appella alle modifiche significativamente apportate all'art. 161 L.F. re col "Decreto Sviluppo" 83/12, convertito nella L. 134/12, che ha riservato al debitore la facoltà di depositare un ricorso per concordato "con riserva" o "in bianco", contenente semplicemente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, senza l'obbligo di allegazione contestuale del piano concordatario e dell'ulteriore documentazione normalmente necessaria.

La finalità delle modifiche del concordato è nella possibile emersione anticipata della crisi dell'impresa, sì da garantire maggiore efficienza alle procedure di risanamento: per questo è consentito l'accesso all'istituto anche al debitore che non

abbia ancora definito un piano di rientro, appunto attraverso la porposizione della domanda dal contenuto semplificato consentito dal novellato art. 161 L.F.re

Il debitore può beneficiare immediatamente degli effetti "protettivi" che sarebbero garantiti dalla presentazione di una domanda di concordato completa, potendo nelle more predisporre la proposta di concordato preventivo oppure di un piano di ristrutturazione, evitando l'aggressione del proprio patrimonio e il conseguente aggravarsi della situazione di crisi.

Il legislatore del 2013 (art. 82 DL 69/13, di modifica dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 162 cit.) è, tuttavia, intervenuto ad introdurre, anche per le ipotesi di concordato preventivo "in bianco" o "con riserva", maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori, allineandosi agli orientamenti già maturati nella giurisprudenza di merito ed alle prime rilevazioni statistiche, che rilevavano "un non trascurabile ricorso all'istituto non del tutto corrispondente alle finalità che hanno ispirato l'introduzione" (così nella Relazione illustrativa della riforma).

Quanto ai poteri del Tribunale, questi non possono alle funzioni di garante della regolarità della procedura e di custode dell'osservanza dei principi fondanti dell'ordinamento, nonché di organo delegato alla soluzione dei conflitti che dalla procedura derivano. Se resta affidata agli altri organi della procedura o direttamente ai creditori riuniti in adunanza la decisione circa il merito delle scelte che attengono alle modalità con cui pervenire alla liquidazione del patrimonio del debitore e, quindi, al soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass., Sez. 1, 10 febbraio 2011, n. 3274) - al Tribunale non è, difatti, preclusa la verifica di un eventuale accesso strumentale all'istituto in esame, anche prima della presentazione del piano di risanamento.

Si richiede, dunque, al giudice fallimentare un controllo più penetrante di quello meramente formale, per poter censurare ogni intento di piegare lo strumento concordatario a finalità diverse da quelle per cui è predisposto, consistenti nell'agevolazione della soluzione anticipata della crisi d'impresa mediante una soluzione che, bilanciando i contrapposti interessi, tuteli i diritti di tutti i creditori, con le modalità approvate dalla maggioranza, senza arrecare al fallito un pregiudizio non necessario. (Cass. 16378/11) Sez. 1, Sentenza n. 24359 del 29/10/2013 (Rv. 628841)

L'abuso del diritto, concetto giuridico di portata generale, ha cominciato a trovare applicazione nei confronti di tutte le tipologie di concordato, compreso quello con

6 *Lu d*

riserva, per scongiurare il quale viene richiesto al debitore di rappresentare immediatamente, con la presentazione del ricorso, quanto meno: a) il requisito soggettivo e dimensionale di fallibilità di cui all'art. 1 l.f.; b) il requisito oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi; d) la legittimazione dell'organo richiedente alla presentazione del ricorso e, nel caso in cui il debitore sia una società, la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l.f., richiamato dal quarto comma dell'art. 161 l.f. e) l'allegazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi.

In questa veloce premessa si rileva:

1). col primo motivo di reclamo la reclamante assume "l'illegittimità del giudizio di inammissibilità della domanda di concordato basato sull'asserzione che il debitore non abbia depositato copia dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese"

Evidenziando un errore percettivo in cui sarebbe incorso il Tribunale, il debitore asserisce che alla domanda erano allegati le copie dei bilanci degli anni 2010/2012, corredate dalle relative note di deposito presso l'ufficio competente (il bilancio dell'anno 2012 con la sola ricevuta di invio in via telematica) e, richiamando il disposto normativo dell'art. 161 L. F.re, rileva come in esso non vi sia nessun riferimento ai bilanci depositati, e per cui riferisce la pretesa del Tribunale ad una "creazione meramente giurisprudenziale".

Osserva, per converso la Corte, come il Tribunale si sia allineato alle precedenti considerazioni argomentando, con tesi non colta dal reclamante, sulla necessaria valutazione dello stato di solvibilità del debitore, la cui prova è su di lui gravante, e che il *prius* logico giuridico necessario a siffatto apprezzamento è dato, in questa fase preliminare, dai bilanci degli ultimi tre esercizi e dalla situazione patrimoniale aggiornata e che nel caso di specie il debitore, oltre a depositare copie informali dei bilanci, per questo prive di affidabilità, non aveva rappresentato neanche una situazione economico-finanziaria aggiornata alla data della decisione (oltretutto, appositamente richiesta dal Tribunale nel decreto di comparizione delle parti).

Vanno quindi condivise anche le osservazioni della curatela in merito alla valenza dei bilanci, che consentono la verifica dell'oggetto commerciale dell'attività di impresa e del profilo dimensionale della stessa, necessario al vaglio preliminare sulla assoggettabilità al fallimento e all'accesso del debitore alla procedura

7.  

concordataria, specie nelle ipotesi di "concordato in bianco", determinative degli "effetti protettivi" per il debitore.

E' evidente che anche le primissime verifiche richieste al Tribunale devono necessariamente attestarsi su documentazione fornita del crisma dell'ufficialità, mentre le ricevute di invio telematico prodotte nel caso di specie dalla società debitrice non forniscono prova certa della conformità delle copie in atti ai bilanci effettivamente depositati presso il Registro delle Imprese.

Quindi, il controllo del Tribunale, se non si sovrappone alla valutazione di fattibilità, contenuta nella relazione del professionista e alla veridicità dei dati aziendali - che la legge riserva al commissario giudiziale, reagendo alla mancanza di veridicità con il prevedere, su denuncia obbligatoria da parte del commissario giudiziale, la sanzione della immediata revoca da parte del Tribunale del concordato - è comunque deputato a garantire che l'accesso alla procedura non abbia intenti meramente dilatori (arg. ex sez. 125/10/2010 n. 21860).

Pertanto si ritiene corretta la valutazione di inammissibilità del Tribunale, espressa in mancanza di bilanci "ufficiali" e di una situazione, anche minimalista, delle condizioni economiche e finanziarie dell'impresa.

Il motivo va pertanto rigettato perché infondato.

2) Nel secondo motivo la reclamante espone " sul mancato deposito della delibera dell'organo di gestione in atto pubblico".

Anche in merito la reclamante accede all'orientamento, giurisprudenziale e dottrinario, più conforme alle proprie esigenze e che rimanda il deposito dell'atto notarile solo alla presentazione della vera e propria domanda concordataria. E, comunque, la parte richiama l'onere di integrazione di cui all'art. 182 c.p.c. che il Tribunale avrebbe dovuto applicare nella fattispecie.

Tuttavia, il gravame non involge direttamente la *ratio decidendi*, viceversa volta a valorizzare la rilevanza *congiunta* dell'omesso deposito di bilanci ufficiali e della delibera degli organi gestionali della società, assistita dalle forme dell'atto pubblico - e che correttamente la curatela riconduce a un vaglio operato "nel rispetto interno delle competenze tra gli organi sociali e dei processi decisionali decisi per legge" -, quale

illustrativa di una significativa approssimazione del debitore, che ne rende chiaro l'intento dilatorio.

L'orientamento assunto dal Tribunale di Nocera, lungi dall'assumere carattere di peculiarità, è in linea con la giurisprudenza di merito più attenta al fenomeno dell'abuso; e, difatti, citava il Tribunale Pisa del 21 febbraio 2013, che considera presupposti indefettibili di ammissibilità della richiesta di concordato con riserva la prova certa di approvazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la pubblicazione della relativa delibera nel registro delle imprese, escludendo detti adempimenti da quelli riservabili dal debitore.

Poiché anche la piena legittimazione del reclamante è una verifica preliminare necessaria a sostenere la serietà della richiesta, la Corte conviene col Tribunale circa l'inutilità dell'integrazione nella fattispecie, posto che la rimessione in termini della parte, per provare la propria legittimazione attiva, non farebbe venir meno il quadro già delineatosi a suo carico.

I 3) In una rigida interpretazione normativa, scevra da ogni possibilità di uso strumentale dell'istituto concordatario, la reclamante riferisce le proprie modalità di costituzione - direttamente all'udienza pre-fallimentare, senza ottemperare agli oneri di allegazione tempestivamente richiesti dal Tribunale, avanzando direttamente la richiesta di sospensione della procedura fallimentare senza neanche accennare la situazione economico-finanziaria dell'azienda e riservando ogni informazione utile, compresa la prova della propria legittimazione ad agire - all'esercizio di facoltà consentite dal legislatore. Quindi, contesta la mancata sospensione del procedimento da parte del Tribunale, censurandola come contraria al modulo procedimentale che prevede la sospensione della procedura fallimentare come necessaria a consentire al debitore la predisposizione del piano di risanamento nei termini consentiti (giorni 60, ulteriormente prorogabili nei casi previsti).

Orbene, rileva la Corte come nuovamente il debitore omette di considerare che il Tribunale coglieva la strumentalità della richiesta concordataria a finalità diverse dal risanamento aziendale dalle carenze dell'atto introduttivo, *in se* determinanti l'inammissibilità della relativa istanza, e che le modalità di inoltro della domanda non facevano che rendere più evidente l'ipotesi concreta di abuso.



Con riferimento alla sospensione della procedura fallimentare, del resto, il Tribunale si soffermava ampiamente a rilevare, con analitica indicazione giurisprudenziale (per tutte cfr. SS 1521/13; n. 3059/11), come il mero deposito del ricorso per concordato preventivo non determina la sospensione *automatica* dell'istruttoria pre-fallimentare, perché, altrimenti, si verrebbero ad affidare al debitore le sorti della procedura fallimentare. Difatti, la giurisprudenza qualifica il rapporto tra procedura concordataria e procedura prefallimentare in termini di consequenzialità logica e *non* tecnica e discorre di sospensione *impropria* nei casi disposti per la verifica dell'ammissibilità della proposta concordataria.

La decisione del primo giudice è in perfetta aderenza con l'indirizzo autorevole delle citate SSUU che, in pendenza contestuale delle due procedure, ne rimette l'ordine di trattazione al coordinamento dell'ufficio, pur nel rispetto del cennato rapporto di consequenzialità logica, per essere la sentenza di fallimento solo eventuale e successiva alla inammissibilità del concordato preventivo (cfr. sulla non automaticità della sospensione della procedura prefallimentare alla presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, cfr anche Sez. 1, Sentenza n. 24969 del 06/11/2013 (Rv. 628898); nella fattispecie la Corte, nel ritenere manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 182 *bis* L. F.re, sollevata in riferimento agli artt. 27 e 111 Cost., ha negato un'interpretazione estensiva dell'art. 182 *bis*, sesto comma, legge fall., che vieta l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari in presenza dell'istanza di sospensione proposta dal debitore, perché il procedimento prefallimentare non ha natura esecutiva e cautelare, ma natura cognitiva piena, e per la distonia di una tale interpretazione col sistema, che non consente la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. della procedura prefallimentare a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo)

Tant'è che anche l'art. 162 L. F.re, al primo comma, rimette alla discrezionalità del Tribunale la concessione al debitore di un termine, questa volta non superiore a quindici giorni, per apportare integrazioni al piano o per integrare la documentazione, il cui omesso esercizio non necessita di motivazione e non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 21901 del 25/09/2013 (Rv. 627747).

Ma il Tribunale, nella fattispecie, ha esattamente ritenuto che non si ponesse il caso di sospensione, neanche impropria, per la ritenuta, e qui condivisa, inammissibilità del ricorso e perché, ad ogni buon conto, non era stato fornito nessun elemento,

anche minimo, dal quale delibare la fondatezza della richiesta concordataria e sulla quale chiedere eventuali integrazioni.

Non colgono, dunque, il corretto senso giuridico della relazione tra procedure le osservazioni della reclamante sui benefici degli effetti protettivi garantiti al debitore col mero deposito della domanda di concordato, fatti semplicemente discendere da un rapporto di immediata strumentalità del ricorso per concordato e dei ricorsi fallimentari.

Di contro, il Tribunale ha dimostrato di operare il primo vaglio di ammissibilità nella contemperanza degli interessi, evitando di garantire *tout court* al debitore la sospensione delle restrizioni fallimentari, nel debito conto degli interessi dei creditori ad un piano di ristrutturazione aziendale affidabile, al quale poi eventualmente lavorare nel prosieguo della procedura concordataria.

Nella fattispecie non può dirsi violato il rapporto tra concordato e fallimento posto che, nei termini appena indicati, il Tribunale dichiarava il fallimento della società solo *dopo* aver delibato negativamente sull'ammissibilità del debitore alla procedura concordataria.


E, ancora.

Non è condivisibile la pretesa del debitore di una *automatic stay* della procedura fallimentare, pur se egli non abbia interloquito minimamente sul suo prospettato stato di insolvenza.

La Corte deve rilevare che, ancora in questa sede, il debitore omette qualsiasi riferimento documentale alla sua situazione economica e finanziaria, persistendo nell'atteggiamento assolutamente omissivo su proposte concrete di adempimento, ovvero sul deposito della copia ufficiale dei bilanci, sì da precludere anche in questa sede un vaglio preliminare compiuto della serietà della sua proposta concordataria.

Atteggiamento, quello del debitore, che determina anche la Corte a ritenere emblematica l'assoluta neutralità assunta a fronte della gravità dell'inadempimento, rilevata dal Tribunale dalla pur scarna produzione documentale (copie informali dei bilanci), indicativa di una chiusura in perdita dell'azienda negli ultimi tre esercizi, colmate sistematicamente attraverso le riserve.

L'assenza di attività difensiva in ordine alla gravità strutturale della crisi aziendale, di contro evidenziata ancora dalla T [REDACTED], porta alla conferma anche della



sentenza di fallimento della società, solo formalmente impugnata ma sulla quale non è stato sviluppato nessun motivo di reclamo.

Il reclamo va, pertanto, rigettato, con conseguente accollo al reclamante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 140/12 in favore di ciascuna delle controparti, di cui solo il difensore della T [REDACTED] si dichiarava antistatario, avendo riguardo all'epoca in cui si svolgevano le attività difensive, nella misura determinata in dispositivo, tenendo presente la natura della causa e la novità delle questioni trattate, oltre che dei risultati del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al [REDACTED] relativa all'appello avverso la sentenza [REDACTED], interposto nell'interesse [REDACTED] avverso la curatela del fallimento così provvede:

1. Dichiarare la contumacia della G [REDACTED] PREFABBRICATI Spa;
2. Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il decreto di inammissibilità di concordato preventivo e la sentenza dichiarativa di fallimento della C [REDACTED] COSTUZIONI srl;
3. Condanna la società fallita al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della curatela del fallimento O [REDACTED] COSTRUZIONI srl e della T [REDACTED] srl, che liquida in favore di ciascuna in euro 3.300,00 (€ 1140= fase studio; € 600 = fase introduttiva; € 1560 = fase decisoria), oltre IVA e Cap come per legge, solo per il procuratore della T [REDACTED] srl, come antistatario.

Così deciso in Salerno, all'esito della camera di consiglio del 29 giugno 2014.

Il Consigliere estensore

Dr. *Giuseppina Alfinito*

Il Presidente

dr. *Francesco Ferrara*

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. *Giancarlo BORBELLI*

